



C O R T E D' A P P E L L O
D I R E G G I O C A L A B R I A

Sezione civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:

dott. Natalino Sapone presidente relatore

dott. Mauro Mirennà consigliere

dott.ssa Federica Rende consigliera

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 46/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi
vertente tra

Parte_1 p. iva *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

Parte_2 , c.f. *C.F._1* , n. in data 1 luglio 1976 a
Catanzaro,

rappresentati e difesi dall'avv. Clementina Pignataro, elettivamente
domiciliata in Catanzaro via A. Turco, n. 31

nei confronti di

CP_1 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e
difesa dall'avv. Gerardina Riolo e dall'avv. Giacomo Falcone, elettivamente
domiciliata in Palmi via San Gaetano, n. 14

C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I

Come da atti e scritti difensivi.

La sentenza viene redatta in maniera *sintetica*, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:

- a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la *concisa* esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella *succinta* esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- Domanda di parte attrice

Gli attori – *Parte_1* e *Parte_2* – impugnano il lodo arbitrale emesso il 6 ottobre 2021, notificato il 15 ottobre 2021, con il quale è stata accolta la domanda proposta da *CP_2* e per l'effetto è stato dichiarato risolto il contratto tra ^{Pa} *tlantide Parte_1* e *CP_1* del 31 ottobre 2016, con conseguente condanna in solido dell' *Parte_1* e di *Parte_2* al pagamento in favore della *CP_2* della somma di € 20.328,00 non della somma di € 1.800 a titolo di penale.

Gli attori eccepiscono l'invalidità del lodo in quanto trae origine da un contratto nullo perché vessatorio, contenente disposizioni contraddittorie e *contra legem*. Osservano che anche la clausola compromissoria è vessatoria in quanto non rende partecipe *Parte_1* alla scelta e all'iter della nomina dell'arbitro.

Gli attori eccepiscono la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 primo comma n. 9 c.p.c., per violazione dell'art. 816-bis c.p.c., in quanto non è stato rispettato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa dell' *Parte_1*

Deducano la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto ai sensi dell'art. 829 comma 6 c.p.c., rilevando che la *CP_2* ha prodotto documentazione (i tabulati Enel) non idonea, e non è stata data alla società ^{Pa} *tlantide Pt_1* la possibilità di controdedurre a tale produzione.

Deducco la nullità del lodo ex art. 829 primo comma n. 10 c.p.c. in relazione alla mancata pronuncia sull'eccezione di malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico.

- Difese della CP_2

La CP_2 eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione, dal momento che nessuno dei motivi indicati nell'atto d'impugnazione è ammissibile alla luce dell'art. 829 c.p.c., in quanto motivi mai dedotti davanti all'arbitro e comunque non rientranti nelle ipotesi tassativamente ivi previste.

In via subordinata, la CP_2 chiede il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con condanna dell'Parte_1 anche per lite temeraria.

1.- Sulla vessatorietà del contratto

1. ^{Pa} lantide Pt_1 preliminarmente evidenzia la vessatorietà del contratto, che emerge ad es. dall'art. 4 e dall'art. 10, con previsione di una penale in caso di risoluzione del contratto, del 10% sull'intero valore contrattuale.

2. Il motivo è inammissibile, non rientrando nei casi di nullità enumerati dall'art. 829 c.p.c. Tra queste ipotesi non è prevista la nullità o invalidità del contratto in cui è prevista la clausola compromissoria.

Né l'ipotesi è riconducibile alla violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Infatti ai sensi dell'art. 829 comma 3 c.p.c., l'impugnazione per tale motivo è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.

^{Pa} lantide Pt_1 non indica la previsione contrattuale né la norma che dispone l'impugnazione del lodo per tale motivo.

Pertanto tale motivo è inammissibile.

2.- Sulla vessatorietà della clausola compromissoria

1. Parte attrice eccepisce la vessatorietà della clausola compromissoria, in quanto non rende in alcun modo partecipe la società stessa circa la scelta e l'iter della nomina dell'arbitro.

2. Il motivo è infondato.

L'art. 16 del contratto – contenente la clausola compromissoria – si limita a prevedere che l'arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palmi da scegliersi tra gli iscritti all'ordine.

Tale previsione non contiene alcun profilo di vessatorietà. Né la vessatorietà può evincersi dal fatto che una parte non possano partecipare alla nomina dell'arbitro.

Pertanto il motivo va rigettato.

3.- Sulla violazione del principio del contraddittorio

1. ^{Pa} tlantide _{Pt_1} deduce la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Rileva al riguardo che l'arbitro ha concesso termine per la produzione di memorie conclusive senza prevedere la precisazione delle conclusioni, non ha concesso termine per le repliche e non ha assunto determinazioni circa la mancata presenza dei rappresentanti o responsabili della _{CP_3}

2. Il motivo è infondato.

Giova osservare che, come posto in chiaro dalla giurisprudenza, nel procedimento arbitrale, l'omessa osservanza del principio del contraddittorio non è un vizio formale ma di attività; ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa (Cass. n. 34473/2023).

Nella fattispecie l'attrice non ha precisato la concreta menomazione del diritto di difesa derivata dalla mancata previsione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nonché dalla mancata concessione di un termine per memorie di replica.

Va ulteriormente osservato che il procedimento si è sviluppato con la fissazione di più riunioni, nel corso delle quali il difensore della società _{Parte_1} ha espresso le sue richieste e osservazioni. È stato infine assegnato un termine per memorie.

Anche con riguardo alla mancanza di determinazioni circa la mancata presenza all'udienza dei rappresentanti o responsabili della _{CP_2} l'attrice non ha specificato in che cosa in concreto sia consistita la menomazione del

diritto di difesa. Né l'omessa citazione dei rappresentanti e responsabili, che non si sono presentati alla riunione, può essere ritenuta di per sé quale violazione del principio del contraddittorio.

Non è ravvisabile la violazione del principio del contraddittorio nella mancata disposizione di ctu, trattandosi di scelta attinente al merito della controversia rientrante nel potere di valutazione dell'arbitro.

L'attrice si duole del fatto che l'arbitro ha consentito il deposito in udienza di documentazione tecnica da parte della CP_2 e del fatto che CP l'antide Pt_1 non è stato concesso un termine per controdedurre.

La doglianza è infondata, in quanto l'Parte_1 ha avuto la possibilità di controdedurre nel corso del procedimento arbitrale.

Per quanto riguarda la circostanza che la documentazione prodotta dalla [...] CP_2 sia stata formata in assenza del contraddittorio, si osserva che tale circostanza non ha determinato violazione del principio del contraddittorio, dal momento che tale documentazione è stata prodotta e quindi sottoposta al contraddittorio delle parti.

Il principio del contraddittorio non può ritenersi violato per il sol fatto che venga prodotta documentazione preesistente al procedimento. Per rispettare il principio del contraddittorio è necessario e sufficiente che, dopo tale produzione, sia consentito alle parti di prenderne visione formulando eventuali osservazioni. Il che deve ritenersi sia stato garantito nel procedimento in esame.

Pertanto il motivo va rigettato.

4.- Sull'omessa pronuncia

1. Pa l'antide Pt_1 eccepisce la nullità del lodo per omessa pronuncia sull'eccezione di malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico.

2. Il motivo è infondato.

Nella motivazione della pronuncia arbitrale si legge che *«agli atti sono stati prodotti da parte ricorrente elementi tali da poter desumere l'esatto adempimento relativamente alla funzionalità dell'impianto»*.

Da tale passaggio si evince che l'arbitro si è pronunciato, ancorché in modo implicito e molto sintetico, sull'eccezione riguardante il malfunzionamento

dell'impianto, ritenendola infondata, in ragione della ravvisata *“funzionalità dell'impianto”*.

Pertanto l'impugnazione del lodo va rigettata.

5.- Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.

1. Per quanto riguarda il primo comma dell'art. 96 c.p.c. – lite temeraria – la domanda proposta dalla CP_2 va rigettata in quanto non vi è prova di un danno risentito dalla società medesima.

Per quanto riguarda il comma 3 – abuso del processo – non si ravvisa un comportamento della parte appellata diretto a scopi diversi dalla tutela di un diritto o tale da aggravare ingiustificatamente la posizione dell'altra parte (ad es. frazionamento delle domande).

Pertanto la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata.

6.- Spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza, non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione e si liquidano – applicando lo scaglione tra € 5.201 e € 26.000, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia – in complessivi € 2.906,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Gerardina Riolo e Giacomo Falcone.

7.- Doppio del contributo unificato

In considerazione del rigetto integrale dell'impugnazione, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto al fine della verifica dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

p.q.m.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria stanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'impugnazione

proposta da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti di *CP_1* così provvede:

- rigetta l'impugnazione;
- pone a carico *Pt_3* l'antide *Pt_1* e *Parte_2*, in solido tra loro, le spese processuali, che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Gerardina Riolo e Giacomo Falcone;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'impugnazione, ai fini della verifica dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Reggio Calabria, 14.7.2026

Il presidente est.
dott. Natalino Sapone